



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 15/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 928

Cont. 1597/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Aurea Salus s.r.l. 1 c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-Bari -- Modifica D.G.R. n. 45 del 26/01/2011

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. 45 del 26.01.2011 è stato ratificato l'incarico difensivo rilasciato dal Vice Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 30.11.2010, al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti nel giudizio incardinato contro la Regione dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari contrassegnato con il n. 1725/10 R.G., avente ad oggetto la richiesta di annullamento della D.G.R. Puglia n. 2185 dell'11.10.2010 "Conclusione procedimento in autotutela avviato con deliberazione della G.R. 19.7.2010 n. 1694 (annullamento delibera del Commissario ad acta del 29.6.2009 - Gestione e Management Sanitario srl di Adelfia, BA)"; ove occorra della D.G.R. n. 1694 del 19.7.2010;

- nella predetta delibera è stato indicato il valore della causa quale "indeterminabile". Tuttavia, il valore della causa deve più esattamente qualificarsi come "indeterminato di particolare importanza", in quanto il provvedimento impugnato ha ad oggetto l'annullamento in autotutela della determinazione da parte del Commissario ad acta - nominato dal TAR Bari con sentenza n. 57/2009 - dell'aggiornamento delle rette di degenza per prestazioni di riabilitazione ex L. 23.12.1978 n. 833 (quantificate in euro 261,50 pro die, nonché la rideterminazione delle tariffe (in euro 194,95 pro die), ritenuta necessaria a causa dell'errata operazione di calcolo effettuata dal medesimo Commissario.

Di fatto, l'accoglimento del ricorso, con conseguente reviviscenza delle tariffe così come determinate dal Commissario ad acta, comporterebbe un notevole maggiore esborso a carico del bilancio regionale per il pagamento delle predette tariffe.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a modificare la D.G.R. n. 45 del 26/01/2011 relativamente all'indicazione del valore della causa, rideterminandolo in "indeterminato di particolare importanza".

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile di particolare importanza)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di modificare la D.G.R. n. 45 del 26.01.2011, così come indicato in premessa, nella parte relativa all'indicazione del valore della causa considerandolo indeterminabile di particolare importanza;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola
